

SOMMARIO

ALLEGATI FUORI TESTO:	III
Regolamento	1
Degli Scarichi Di Acque Reflue Domestiche ed Industriali Immessi nella fognatura consortile	
TITOLO PRIMO <i>Compiti del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino e finalità del Regolamento</i>	1
Art. 1 Attribuzioni del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino	1
Art. 2 Oggetto del Regolamento e ambito territoriale di applicazione.....	1
Art. 3 Scopo del Regolamento	2
Art. 4 Durata del Regolamento, monitoraggio, revisioni	2
TITOLO SECONDO <i>Disposizioni Generali</i>	2
Art. 5 Nozioni e definizioni.....	2
Art. 6 Classificazione degli Utenti.....	4
Art. 7 Criteri generali autorizzatori allo scarico	4
Art. 8 Autorizzazione degli scarichi nella fognatura consortile.....	4
Art.9 Obbligo di allacciamento	5
Art. 10 Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali	5
Art. 11 Autorizzazione dello scarico di particolari insediamenti nuovi od esistenti	6
Art. 12 Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico	6
Art. 13 Corretto e razionale uso dell’acqua	7
Art. 14 Separazione degli scarichi.....	7
Art. 15 Obbligo di misurazione dei prelievi.....	8
Art. 16 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti	8
Art. 17 Scarichi tassativamente vietati. Scarichi di sostanze pericolose	9
Art. 18 Impianti di pretrattamento	9
Art. 19 Accertamenti e controlli	9
TITOLO TERZO <i>Disciplina qualitativa degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura consortile</i>	10
Art. 20 Valori limite di emissione in regime ordinario	10
Art. 21 Scarichi straordinari e d'emergenza	11

TITOLO QUARTO	<i>Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti</i>	11
Art. 22	Generalità	11
Art. 23	Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche ed industriali	11
Art. 24	Canalizzazioni interne alle proprietà private	12
Art. 25	Prescrizioni particolari	13
Art. 26	Segnaletica	13
Art. 27	Deposito cauzionale	13
Art. 28	Autorizzazione all'esecuzione dei lavori	13
Art. 29	Risanamento dell'abitato. Poteri del Presidente del Consorzio	14
TITOLO QUINTO	<i>Conferimento di acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione pubblici</i>	14
Art. 30	Conferimenti ammessi e forme di recapito	14
Art. 31	Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli	14
Art. 32	Documenti di accompagnamento	15
Art. 33	Cautele per il carico ed il trasporto	15
Art. 34	Luogo preordinato al ricevimento dello scarico mediante autobotte	15
Art. 35	Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti eccezionali	15
Art. 36	Analisi relative a conferimenti eccezionali	15
TITOLO SESTO	<i>Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie</i>	15
Art. 37	Bilancio e contabilità	15
Art. 38	Conto economico. Piano triennale. Budget	15
Art. 39	Rapporti con l'utenza. Comitato consultivo per la gestione delle acque reflue urbane	16
Art. 40	Contratto	17
Art. 41	Canone o diritto	18
Art. 42	Determinazione del canone	18
Art. 43	Accertamento del canone	19
Art. 44	Riduzioni tariffarie per le utenze industriali al fine di incentivare comportamenti virtuosi	19
Art. 45	Riscossione	20
Art. 46	Prelievi ed Analisi	20
Art. 47	Costi - Prelievi ed Analisi	20

Art. 48 Moduli e formulari	21
Art. 49 Contenzioso.....	21
TITOLO SETTIMO <i>Sanzioni</i>	21
Art. 50 Sanzioni amministrative.....	21
Art. 51 Sanzioni penali	21
TITOLO OTTAVO <i>Disposizioni transitorie e finali</i>.....	22
Art. 52 Vigenza del Regolamento	22
Art. 53 Modifiche al Regolamento	22

ALLEGATI FUORI TESTO:

Allegato 1

Elenco delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di fognatura e depurazione.

Allegato 2

Domanda di autorizzazione allo scarico, dichiarazione del legale rappresentante e istruzioni per la compilazione.

Allegato 3

Criteri per la determinazione delle riduzioni tariffarie.

Allegato 4

Valori limiti di emissione nelle reti fognarie in regime ordinario.

Allegato 5

Valori limiti di emissione nelle reti fognarie in situazioni eccezionali o d'emergenza.

Allegato 6

Modulo di accompagnamento.

Allegato 7

Criteri tariffari.

Allegato 7bis

Attribuzione valori ai parametri delle formule di cui all'allegato 7.

Allegato 8

Modulo per la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate e istruzioni per la compilazione.

Allegato 9

Modulo di comunicazione dati annuali.

Allegato 10

Schema di iter procedurale per tipologia di utente.

Regolamento

Degli Scarichi Di Acque Reflue Domestiche ed Industriali Immessi nella fognatura consortile

TITOLO PRIMO Compiti del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino e finalità del Regolamento

Art. 1

Attribuzioni del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino

1. Il Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino provvede alla gestione degli impianti consortili di depurazione e delle reti fognarie annesse (collettori ed impianti di sollevamento) nonché alla gestione di impianti e reti ad esso affidati da terzi soggetti.

2. Per l'esercizio di cui al primo comma del presente articolo il Consorzio allestisce e conduce, anche mediante l'affidamento di compiti e mansioni a soggetti idonei individuati nelle forme di legge, le fasi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue del proprio territorio nonché di smaltimento dei fanghi residui, mediante infrastrutture ed impianti sia di proprietà sia assunti in uso o gestiti per conto di altri soggetti pubblici o privati.

3. L'elenco delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di fognatura e depurazione al cui esercizio provvede il Consorzio è riportato nell'Allegato 1, che viene aggiornato con cadenza annuale

Art. 2

Oggetto del Regolamento e ambito territoriale di applicazione

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 1 il Consorzio adotta il presente Regolamento, con cui fissa le condizioni di accettabilità delle acque reflue domestiche ed industriali nelle fognature consortili, ne disciplina gli scarichi ed esercita i controlli demandati all'ente gestore dall'art. 49 – secondo comma – e segg. del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152 corretto ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e s.m.i.

2. Il presente Regolamento fissa i criteri di determinazione, imposizione e riscossione dei canoni, diritti, tariffe ed altri corrispettivi dovuti

per i servizi di fognatura e depurazione nonché le modalità di accertamento e di gestione dell'eventuale contenzioso.

3. Il presente Regolamento ha inoltre per oggetto:

- il procedimento di autorizzazione degli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo nelle fognature consortili, compresa l'eventuale revoca;
- la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nonché delle acque reflue urbane provenienti dai Comuni consorziati nelle fognature consortili, in applicazione degli artt. 28 e 33 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.;
- il controllo degli stabilimenti industriali e degli insediamenti civili allacciati alle fognature consortili, per quanto attiene all'accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché agli accertamenti delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, al fine esclusivo dell'applicazione tariffaria, anche mediante misurazione o campionamento, prescrizione di strumenti di controllo o di governo idraulico delle portate;
- le norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura da parte degli utenti privati e pubblici;
- la disciplina dei conferimenti di acque reflue a mezzo di autobotti effettuati nel reticolo fognante o direttamente presso gli impianti di depurazione;
- l'accertamento di eventuali violazioni al presente Regolamento, l'applicazione delle corrispondenti sanzioni di competenza dell'ente gestore e l'assunzione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del d.lgs 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.;
- la gestione amministrativa dell'utenza.

4. Il Regolamento si sostituisce ai precedenti regolamenti locali e consortili relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

5. Le tariffe previste nel presente regolamento verranno applicate a tutti gli utenti all'interno dei perimetri degli agglomerati industriali definiti dal PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) del Piceno Consind e/o delle aree produttive la cui gestione sia stata delegata dai Comuni al Piceno Consind, ai sensi della L.R. 48/96, nelle quali aree il Piceno Consind gestisce il servizio fognatura e depurazione”.

Art. 3 Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce una disciplina omogenea degli scarichi di acque reflue urbane, domestiche ed industriali nelle fognature consortili, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate in sua applicazione, al fine di:

- tutelare gli impianti fognari, i depuratori e le infrastrutture consortili;
- promuovere e favorire il corretto sviluppo degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali nelle aree servite o servibili, garantendo lo smaltimento dei reflui;
- verificare l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, per il risparmio di risorse idriche ed energetiche, per l'adozione di processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, promuovendo ed adottando, per quanto di competenza del Consorzio, i provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 26 del d.lgs 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione fissati in esecuzione dell'art. 4 e segg. del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i., mantenendo entro i limiti di accettabilità la qualità degli scarichi terminali del sistema delle fognature consortili e degli impianti di depurazione gestiti dal Consorzio.

Art. 4 Durata del Regolamento, monitoraggio, revisioni

1. Il presente Regolamento rimane in vigore fino alla sua revoca da parte del Consorzio, e comunque per il periodo previsto dall'art. 52.

2. Il Consorzio, in collaborazione con gli utenti e le loro categorie od associazioni, predispone un sistema di monitoraggio sulla gestione del servizio, per la verifica della sua efficacia ambientale, dei suoi costi e degli equilibri tariffari. A seguito delle risultanze dell'attività di monitoraggio, e comunque almeno una volta l'anno in sede di formazione del budget di spesa per l'esercizio successivo il Consorzio procede, se del caso, alla revisione del presente Regolamento, nei modi previsti dall'art. 53, dandone tempestiva comunicazione all'utenza.

TITOLO SECONDO Disposizioni Generali

Art. 5 Nozioni e definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento:

- si denota *Consorzio* il Consorzio per l'Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino; *Comuni consorziati* quelli, aderenti al Consorzio serviti dai sistemi di collettamento, sollevamento e trattamento che fanno capo ai depuratori consortili; *Comune competente* quello, tra tutti, che amministra il territorio di cui si parla;
- si intende per *utente* la persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio di fognatura consortile e di quello eventuale di depurazione;
- L'utente può essere definito:
attivo, se regolarmente autorizzato all'allaccio ed allo scarico,
irregolare, se non rispetta le prescrizioni autorizzative o regolamentari, ovvero se l'autorizzazione allo scarico è in stato di sospensione o, ex art. 8 – comma 3 -, scaduta;
- *abusivo*, se non è provvisto di autorizzazioni all'allaccio e allo scarico.
- si intende per *insediamento civile* un edificio od un complesso di edifici adibiti ad abitazione, ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; ovvero quelli adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense od anche da piccoli processi quali ad es. i laboratori; oppure quelli dove si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che danno origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli di tipo domestico; quelli adibiti ad attività sanitaria;
- *sono considerate insediamenti civili* le imprese i cui scarichi hanno le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.;
- si intende per *insediamento produttivo* o *stabilimento industriale* od anche solo *stabilimento* uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali od industriali che comportano la produzione, la

trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. , ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- si definisce *pubblica fognatura, fognatura consortile* od anche *rete fognaria* un'opera, od un complesso di opere, avente la funzione di raccogliere, allontanare e scaricare le acque reflue urbane provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, Insistenti sul territorio consortile. Gli scarichi nella fognatura consortile possono essere effettuati mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica, o per deflusso lungo le direttrici naturali od artificiali del suolo, purché queste siano censite e classificate come vettori fognari e non come corpi idrici superficiali;
- si definisce *collettore* un ramo di rango principale della rete fognaria avente funzione di dorsale o di terminale;
- si definisce *impianto di sollevamento* un complesso di opere edili ed elettromeccaniche atto ad imprimere pressione alle acque collettate in un determinato punto, per lo più al fine di superare quote geodetiche o di compensare perdite di carico;
- si definisce *impianto di depurazione* un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico – meccanici e/o biologici e/o chimici. In un impianto di depurazione si distinguono sotto il profilo funzionale una *linea acque*, una *linea fanghi*, un eventuale *sistema di recuperi energetici e di materie*, un *sistema di servizi generali*. In un impianto pubblico di depurazione per il *trattamento appropriato* delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità in ottemperanza del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. si possono individuare un *trattamento primario* ed un *trattamento secondario*. Tali

trattamenti sono definiti all'art.2, punti *ee*) ed *ff*) del suddetto d.lgs.;

- si intende per *scarico in fognatura* l'immissione nella rete fognaria, diretta tramite allacciamento od indiretta mediante un tratto di condotta privata, di acque reflue domestiche od industriali con regime continuo, periodico, discontinuo, saltuario, episodico, ecc. Costituisce altresì scarico in fognatura, per gli effetti del presente Regolamento, l'immissione nella rete fognaria gestita dal Consorzio di acque reflue urbane raccolte ed addotte da altri enti al servizio di territori diversi ed in particolare dai Comuni consorziati;
- si intendono per *acque reflue domestiche* quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; per *acque reflue industriali* quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; per *acque reflue urbane* quelle, comprendenti acque reflue domestiche ed industriali ed eventuali acque meteoriche di dilavamento, correnti nelle reti fognarie, anche separate, provenienti da agglomerato, trattate negli impianti di depurazione pubblici - ove esistenti - e successivamente scaricate nei corpi idrici ricettori;
- *sono assimilate alle acque reflue domestiche* le acque reflue aventi le caratteristiche di cui all'art. 28, settimo comma, del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.;
- si definisce *valore limite di emissione* il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

2. Sono assunte nel presente Regolamento le residue definizioni di cui all'art. 2 della legge 36/94.

Art. 6

Classificazione degli Utenti

Sulla base delle caratteristiche delle acque di scarico, vedasi lo schema n. 2 allegato, gli utenti sono classificati in:

- *domestico (D)*,
- *assimilabile al domestico (A)*,
- *industriale (I)*,
- *particolare (P)*.

Gli Utenti industriali (I) si dividono in:

- *Grande Utente* (GU): è l'utente classificato industriale (I) la cui quantità di acqua supera i metri cubi 100.000 all'anno.
- *Utente Standard* (US): è l'utente che possiede uno scarico costante sia in quantità che in qualità del refluo.
- *Utente Ordinario* (UO): è l'utente che osserva i V.L. di legge e non è ricompreso nella classificazione di grande utente (GU) e utente standard (US).

Le utenze non contemplate dalla classificazione del presente articolo, saranno esaminate caso per caso.

Art. 7

Criteri generali autorizzatori allo scarico

Il procedimento autorizzatorio allo scarico, per gli utenti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, prevede:

- Utente *domestico* (D): non è richiesta alcuna autorizzazione, tuttavia è richiesta la sola autorizzazione all'allaccio.
- Utente *assimilabile al Domestico* (A): necessita di autorizzazione allo scarico (Allegato n.2).
- Utente *industriale* (I): necessita di autorizzazione allo scarico (Allegato n.2).
- Utente *particolare* (P): necessita di autorizzazione allo scarico (Allegato n.2).

Art. 8

Autorizzazione degli scarichi nella fognatura consortile

1. Tutti gli scarichi immessi direttamente od indirettamente nella pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati, ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche, che sono sempre ammessi purché ne sia autorizzato l'allacciamento alla rete fognaria ed osservino le disposizioni del presente Regolamento.

2. Il procedimento autorizzatorio è articolato in fasi che prevedono:

- la domanda di autorizzazione allo scarico,
- il provvedimento autorizzatorio, controfirmato dalla ditta per espressa accettazione del Regolamento consortile e della decorrenza dei termini di utilizzo del servizio,
- l'eventuale formalizzazione del contratto.

L'autorizzazione allo scarico è presentata al Consorzio, che provvede entro novanta giorni dalla sua ricezione. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico;

ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati si applica il secondo comma dell'art. 45 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i..

3. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 372, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

4. Sono valide le autorizzazioni o le concessioni rilasciate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento ad insediamenti civili o produttivi dal Comune o dal Consorzio, purché non siano state espressamente revocate. I titolari di autorizzazioni rilasciate oltre tre anni prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro 120 giorni successivi a tale data, chiederne il rinnovo. Su tale domanda il Consorzio determina entro otto mesi dalla ricezione; fino all'adozione del nuovo provvedimento gli scarichi possono essere provvisoriamente mantenuti in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni o concessioni, a condizione che vengano adottate le misure anche temporanee necessarie ad evitare un loro peggioramento quali – quantitativo.

5. Qualora tali autorizzazioni o concessioni siano in contrasto con una o più disposizioni sopravvenute per effetto del presente Regolamento il Consorzio, previa istruttoria, prescrive ai titolari degli scarichi i provvedimenti necessari all'adeguamento, concedendo un tempo non inferiore a sei mesi per provvedere, a meno che non sussistano pericoli per le infrastrutture o la pubblica incolumità. Nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.34 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. il Consorzio determina entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di rinnovo.

6. Il Consorzio ed i Comuni consorziati sono autorizzati al recapito delle acque reflue urbane nei collettori consortili nel rispetto delle norme di buona tecnica e delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art.9

Obbligo di allacciamento

1. Nelle località servite i titolari di scarichi di acque reflue domestiche sono tenuti ad allontanare i propri liquami mediante allacciamento alla fognatura consortile, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. Il Consorzio, per fini di tutela della salute pubblica, può, anche attraverso il Comune consorziato competente per territorio, obbligare ad allacciarsi alla pubblica fognatura anche titolari di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche o di acque reflue industriali.

Art. 10

Autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali nuovi od esistenti che intendono allacciarsi alla fognatura consortile sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.

2. Per gli scarichi di acque reflue industriali già allacciati si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

3. La domanda deve essere presentata su apposito modulo (Allegato 2) fornendo le notizie inerenti i materiali lavorati, l'impiego dell'acqua nel ciclo produttivo e quant'altro previsto dall'art. 46 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i..

4. Il Consorzio, al termine dell'istruttoria, rilascia, se ne sussistono le condizioni soggettive (caratteristiche quali – quantitative dello scarico) ed oggettive (capacità epurativa disponibile all'impianto) l'autorizzazione allo scarico, nella quale sono richiamate le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

5. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria sono a carico del richiedente.

6. L'autorizzazione contiene, tra l'altro, i seguenti elementi:

- le portate ed i volumi massimi autorizzati;
- eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sui dispositivi di sicurezza, sugli apparecchi di misura e/o registrazione, sulla modulazione della portata giornaliera e settimanale, sull'omogeneizzazione, la pre-areazione, la neutralizzazione in continuo del pH, ecc.;
- eventuali prescrizioni sul corretto e razionale uso dell'acqua negli stabilimenti;
- norme finanziarie relative a tariffe, canoni, diritti o contributi ordinari o straordinari a copertura di costi particolari;
- norme relative alla durata, al rinnovo, al recesso, alla revoca, alle sanzioni;
- i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.

7. Non sono autorizzati, e se in possesso di precedente autorizzazione vengono sottoposti a revoca, scarichi dannosi per la sicurezza e per la salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione, in grado di

compromettere la buona conservazione dei manufatti e delle opere civili ed elettromeccaniche, capaci di dar luogo a depositi, intasamenti, fenomeni di settizzazione, inibizione dei processi epurativi, consumo spropositato di reattivi, di aria, di energia, o comunque tassativamente vietati ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

8. I soggetti autorizzati sono tenuti a segnalare al Consorzio entro sessanta giorni dalla loro sopravvenienza le variazioni di elementi sostanziali dell'autorizzazione (titolarità dello scarico, ragione sociale, attività, composizione qualitativa fondamentale, ecc.), inoltre sono altresì tenuti a comunicare annualmente, con l'apposito Allegato 9, i propri dati relativi al servizio.

9. Per gli insediamenti autorizzati soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

10. In caso di cessione d'esercizio o di variazione della ragione sociale senza corrispondente richiesta di nuova autorizzazione il cessionario ed il cedente sono solidalmente responsabili delle violazioni del presente Regolamento e di ogni pendenza insoluta.

11. In caso di fallimento o di gestione giudiziale il curatore è tenuto, se ha necessità di mantenere attivi gli scarichi, a richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 11

Autorizzazione dello scarico di particolari insediamenti nuovi od esistenti

1. Le acque di scarico provenienti da insediamenti industriali ubicati nel contesto consortile ed i cui parametri superano le concentrazioni di cui alla Tab. 5 - allegato 5 – parte III -, del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. non sono ammessi nella fognatura consortile.

2. Rientrano tra gli insediamenti particolari per i quali il Consorzio, in casi eccezionali, può accettare la procedura autorizzatoria di cui all'art. 10 del presente Regolamento, le acque di scarico i cui parametri superano le concentrazioni di cui alla Tab. 3 – All. 5 – parte III -, del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.

3. Gli insediamenti di cui al presente articolo caratterizzati da scarichi di volume limitato, quantunque fortemente inquinanti, possono essere ammessi a conferire i propri liquami presso l'impianto di trattamento rifiuti liquidi extrafognari sito in località Basso Marino di proprietà del Consorzio.

4. Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria che recapitano in pubblica fognatura devono essere sottoposti in ogni caso ad un trattamento di disinfezione che non dia luogo a fenomeni inibitori dei processi epurativi.

Art. 12

Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico il Consorzio, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i., procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legittimamente emanati dall'autorità per ragioni d'igiene.

3. Il contravventore che cagiona ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2034 c.c..

4. Qualora, a causa dell'inosservanza delle prescrizioni allo scarico, derivi un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, ovvero si determini un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, si applica l'art. 58 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i..

Art. 13

Corretto e razionale uso dell'acqua

1. I titolari degli stabilimenti industriali che intendono recapitare i propri scarichi in fognatura consortile sono tenuti a rispettare, fin dalla data di attivazione dello scarico, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua individuando ed adottando misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

2. In particolare essi devono:

- minimizzare l'impiego di risorse idriche nei sistemi produttivi, adottando tecnologie di risparmio, processi innovativi e comunque le migliori tecniche produttive e gestionali disponibili, anche aderendo al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al Regolamento CEE n.1836/93 del Consiglio ;

- attuare scelte razionali nell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto sotto il profilo qualitativo;
- limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi;
- limitare il prelievo dell'acqua di falda ai fini del raffreddamento, attivando ricicli ed utilizzi di acque prelevate a tal scopo;
- controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti devono essere correttamente strutturate in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni deve essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero od il riutilizzo anche parziale delle acque usate; deve essere evitata ogni possibilità d'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica;
- conferire agli stabilimenti ed ai volumi di produzione una dimensione sostenibile in termini di impatto sulle risorse idriche del bacino.

3. Gli insediamenti produttivi esistenti, già allacciati alla fognatura consortile, che non risultino ancora adeguati ai criteri sopra esposti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti a presentare al Consorzio entro dodici mesi da tale data un progetto generale di ristrutturazione del processo produttivo ai fini del corretto e razionale uso dell'acqua nello stabilimento, corredato di un programma esecutivo dell'intervento. Il Consorzio approva, valendosi anche del contributo consultivo di esperti, tale progetto entro 120 giorni dalla sua presentazione, con o senza prescrizioni. I lavori vengono autorizzati, anche dal punto di vista edilizio, entro i 60 giorni successivi; dalla data dell'autorizzazione decorrono i tempi del programma esecutivo.

4. Il Consorzio, oltre al controllo sul rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge, anche con l'utilizzo di esperti, funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura consortile e fornisce l'assistenza necessaria a conseguire un uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

5. Sui canoni determinati per gli scarichi di acque industriali viene praticata una riduzione calcolata, in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata in rapporto alla quantità di acque primarie prelevate, nei modi esposti nell'art.

44 e nell'Allegato 3 al presente Regolamento così come introdotto dall'art. 26 – 1° comma – del D. Lgs. 152/99 corretto ed integrato dal D. Lgs. 258/2000 e s.m.i.

6. Per i fini del presente articolo i volumi riutilizzati devono risultare da apposite misurazioni.

Art. 14 Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in fognature di separare le acque reflue da quelle bianche e meteoriche (acque di raffreddamento, acque irrigue e di drenaggio, pluviali, ecc.) salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Consorzio, che in ogni caso si riserva di autorizzare lo scarico nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche ed industriali e non di quelle bianche e meteoriche, che devono in tal caso essere smaltite a cura dei titolari degli insediamenti nel sistema idraulico naturale ed artificiale, nel rispetto delle leggi vigenti.

2. E' in ogni caso vietato utilizzare caditoie o griglie di smaltimento di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.

3. In caso di immissione di uno scarico di acque miste in un ramo di acque nere della rete fognaria l'allacciamento deve essere preceduto da un manufatto sfioratore debitamente autorizzato, tarato per versare oltre soglia allorché il fattore di diluizione della portata nera di magra è almeno di 5 : 1.

Art. 15 Obbligo di misurazione dei prelievi

1. Tutti gli utenti della fognatura consortile che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto o dall'acquedotto consortile sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Consorzio.

2. I misuratori devono essere installati a cura e spese dei titolari degli scarichi a seguito di preventivi accordi con il Consorzio che verifica l'idoneità tecnica degli apparecchi e degli impianti e procede poi all'applicazione dei sigilli di controllo.

3. Gli stessi misuratori devono essere posizionati all'interno del pozzetto dello scarico finale delle acque dell'insediamento. Il pozzetto deve risultare coperto da apposito chiusino e dotato di due diversi lucchetti le cui chiavi sono possedute una dal Consorzio ed una dall'utente.

Pertanto il Consorzio, ogni qual volta vuole effettuare un'ispezione, deve richiedere la

presenza dell'utente che mantiene, così, il proprio diritto di presenziare alle operazioni di verifica.

Allo stesso modo si garantisce, comunque, la non accessibilità allo strumento da parte dell'utente se non in presenza del Consorzio.

4. Il Consorzio può imporre, a spese del titolare dello scarico, una diversa collocazione dei misuratori, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche.

5. La manutenzione dei misuratori deve essere effettuata a spese dei titolari degli scarichi, che sono tenuti a segnalare tempestivamente al Consorzio guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo, consentendo al Consorzio la sua riapposizione a riparazione o manutenzione avvenuta.

6. Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo diverse disposizioni da emanarsi eventualmente in applicazione della legge 36/94, i proprietari di un fondo e le imprese familiari coltivatrici che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee del proprio fondo. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di orti e giardini riservati ai consumi del proprietario e della sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. In ogni caso la presente deroga non si applica agli stabilimenti industriali, compresi quelli funzionalmente collegati all'agricoltura (lavorazione e trasformazione dei prodotti del primario, caseifici, allevamenti intensivi, ecc.).

Art. 16 Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti

1. Le condizioni di allacciamento ed i limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi terminali con acque primarie prelevate esclusivamente allo scopo.

2. E' del pari vietato diluire, per i fini di cui al comma precedente, scarichi parziali di processo contenenti le sostanze di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. con acque di raffreddamento, di lavaggio, o con acque primarie prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

3. In sede di rilascio dell'autorizzazione il Consorzio può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio degli impianti, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale dello stabilimento.

4. Qualora all'interno di stabilimenti industriali allacciati alla fognatura consortile siano presenti

aree esterne sulle quali vengano svolte lavorazioni o disposti stoccaggi di materie prime, prodotti finiti o scarti, il Consorzio prescrive tra le condizioni di allacciamento, salvo deroghe motivate, che le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree vengano convogliate, con un prescritto regime idraulico, nella fognatura consortile. In questo caso le acque suddette concorrono alla determinazione del volume delle acque scaricate, nei modi previsti nell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 17

Scarichi tassativamente vietati. Scarichi di sostanze pericolose

1. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

2. In particolare è vietato lo scarico di:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nella rete fognaria;
- petrolio e suoi prodotti raffinati o prodotti derivati da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze concentrate tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad es., ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo epurativo;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione ;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra 10 e 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (R.S.U., rottami, carogne di animali, fanghi di depurazione, di pretrattamento o di processo, stracci,

piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata o triturrata;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno tale da costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Consorzio, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali di legge e quelle amministrative previste dal presente Regolamento in conformità del Titolo V del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.

4. Per gli scarichi in fognatura consortile di sostanze pericolose si applicano gli artt. 34 e 52 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. Ai titolari dei relativi stabilimenti il Consorzio può richiedere la costituzione di garanzie fideiussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 18

Impianti di pretrattamento

1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi nella fognatura consortile di acque reflue domestiche ed industriali devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Consorzio.

2. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata al Consorzio. La disattivazione per lavori di manutenzione deve venire concordata preventivamente con il Consorzio, cui devono essere rese note mediante lettera raccomandata le date di disattivazione e di riattivazione dell'impianto.

Art. 19

Accertamenti e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e per il raggiungimento dei suoi obiettivi il Consorzio, in applicazione dell'art. 49 – secondo comma – del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i., nelle more dell'istituzione del servizio di controllo territoriale previsto dall'art. 26 della legge 36/94, incarica personale proprio o dell'eventuale soggetto affidatario di cui all'art.1 di effettuare gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo.

2. Detto personale provvede al controllo degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali allacciati alla fognatura consortile sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per

il compimento di accertamenti ai fini dell'applicazione tariffaria, nonché per la verifica quali – quantitativa degli scarichi, allo scopo di mantenere gli effluenti fognari entro i valori limite di emissione fissati per il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori e per una conduzione ottimale degli impianti pubblici di depurazione.

3. Gli addetti ai controlli, quali tecnici nominativamente incaricati dal Consorzio, anche attraverso l'affidatario, assumono lo status di *persone incaricate di un pubblico servizio*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale, e sono autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. a compiere i sopralluoghi ed effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari.

4. I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano i reflui.

5. I controlli possono riguardare, tra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, la composizione dello scarico dello stabilimento, procedendo ad un prelievo significativo ai fini tariffari, che viene suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali viene consegnato al titolare dello scarico od al suo delegato, uno sottoposto ad analisi ed il terzo conservato per eventuali revisioni.

6. Si adottano i metodi di campionamento ed analisi stabiliti nell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.

7. Per gli scarichi in fognatura consortile contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. o per quelli per i quali la determinazione della portata o della qualità sia particolarmente importante o difficile il Consorzio può prescrivere, a carico dei titolari, l'installazione di strumenti di misura ed eventuale registrazione della portata e di prelevatori automatici di campioni, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione delle relative registrazioni, che devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore a tre anni dalle date di effettuazione dei singoli controlli.

8. Le analisi, comprese quelle di riprova e la custodia dei relativi campioni, vengono affidate dal Consorzio a laboratori professionali idonei ed autorizzati.

9. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali il prelievo può consistere in un solo campione anche non sigillato.

10. Nel caso di prelievi a fini di applicazione tariffaria gli esiti analitici vengono comunicati al

titolare dell'insediamento interessato mediante lettera raccomandata. Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo viene redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna viene comunicata la data dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente.

11. Le informazioni di qualsiasi tipo raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

TITOLO TERZO

Disciplina qualitativa degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura consortile

Art. 20

Valori limite di emissione in regime ordinario

1. Fino all'emanazione di diversi criteri da parte dell'Autorità d'Ambito di cui agli artt. 8 e 9 della legge 36/94, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle reti fognarie sono tenuti a rispettare i valori-limite esposti nell'Allegato 4 al presente Regolamento, fissati dal Consorzio in base alle caratteristiche delle reti fognarie e degli impianti di depurazione gestiti, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi nei corpi idrici superficiali delle acque reflue urbane trattate e non trattate definita ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.

2. Il Consorzio, sentito il Comitato di cui all'art. 39 del presente Regolamento, avuto riguardo per la capacità epurativa degli impianti pubblici in rapporto con gli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici ricettori, può concedere a singoli insediamenti o ad intere categorie d'insediamenti di scaricare entro valori – limite più elevati di quelli esposti nell'Allegato 4 al presente Regolamento. In tal caso le parti sottoscrivono, in forma di atto pubblico registrato, una *convenzione di deroga* ad alcune delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nella quale sono fissati tra l'altro la durata, i parametri in deroga ed i loro nuovi limiti, gli eventuali pretrattamenti, le modalità di controllo, nonché le nuove norme finanziarie che devono prevedere, in aggiunta al canone o diritto di cui all'art. 41, un sovracanone specifico per la concessione della deroga. Nel caso di deroghe concesse ad intere categorie produttive la relativa convenzione può essere sottoscritta dalle associazioni di rappresentanza aventi personalità giuridica a nome e per conto dei loro aderenti, il cui elenco dovrà essere allegato alla convenzione e periodicamente aggiornato.

3. Allo scadere del secondo anno di vigenza dei valori fissati il Consorzio può, anche in vista di eventuali potenziamenti degli impianti di depurazione, o di un'accresciuta domanda di servizi degli stabilimenti esistenti o di nuovi stabilimenti, fissare nuovi valori-limite da adottarsi alla fine del triennio, dandone tempestivamente notizia ai titolari degli scarichi.

4. Al di fuori dei casi sopra esposti i valori-limite possono essere modificati esclusivamente qualora venga variata la disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane e degli obblighi che ne conseguono al Consorzio. In tale eventualità ai titolari degli scarichi viene concesso un termine per l'adeguamento ai nuovi valori pari a quello concesso al Consorzio.

5. Resta ferma l'inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.

Art. 21

Scarichi straordinari e d'emergenza

1. Straordinariamente, per riconosciute ragioni eccezionali o d'emergenza, con un preavviso da parte del titolare dello stabilimento al Consorzio non inferiore ad otto ore, possono essere autorizzati scarichi entro i valori-limite esposti nell'Allegato 5 al presente Regolamento. La deroga si applica esclusivamente ai parametri ivi considerati.

2. Il Consorzio, nel concedere l'autorizzazione, fissa sia le portate massime (istantanea e media oraria) di scarico, sia la durata ammissibile di tale fase, che non può comunque superare le dodici ore. Viene inoltre disposto almeno un prelievo di controllo sullo scarico anche ai fini dell'applicazione tariffaria, nonché un prelievo con relativa analisi sull'effluente dell'impianto di depurazione dopo aver lasciato trascorrere i tempi di trasferimento e di ritenzione.

3. L'autorizzazione viene comunicata, contestualmente al suo rilascio, all'autorità competente al controllo degli scarichi delle acque reflue urbane, cui vengono fatte successivamente pervenire anche le analisi effettuate.

4. Tutti i costi straordinari, diretti ed indiretti, immediati e differiti connessi con le operazioni disciplinate dal presente articolo sono a carico del titolare dello scarico.

TITOLO QUARTO

Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Art. 22 Generalità

1. Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura consortile nonché, in particolare, le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti gli utenti.

Art. 23

Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche ed industriali

1. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in fognatura consortile, autorizzati secondo le modalità di cui al presente Regolamento, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo del Consorzio.

2. Le opere fognarie da compiersi in sede stradale od in altro spazio di proprietà consortile o di prevalente uso consortile, sia di costruzione sia di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono eseguite esclusivamente dal Consorzio competente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3. Può essere autorizzata l'esecuzione delle predette opere da parte dell'interessato quando il Consorzio, a suo giudizio, abbia ricevuto le necessarie garanzie di una perfetta esecuzione dell'allacciamento in ogni sua parte. In ogni caso le opere fognarie posate su suolo consortile o che assolvono ad una funzione pubblica o di pubblica utilità, da chiunque eseguite, vengono, al momento della loro ultimazione e previo collaudo da parte degli uffici tecnici preposti, cedute gratuitamente al Consorzio che le assume al proprio patrimonio indisponibile.

4. Per l'immissione nelle condotte della rete fognaria dotate di imbocchi predisposti si può usufruire esclusivamente di tali imbocchi, mentre ove i medesimi non siano stati previsti gli uffici tecnici preposti al controllo dei lavori indicano il punto d'immissione, che deve comunque essere sempre esterno ai fabbricati.

5. Il diametro della condotta di scarico non può eccedere il diametro degli imbocchi predisposti, ove previsti, mentre in loro assenza esso viene indicato dal Consorzio.

6. I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale devono avere esclusivamente andamento rettilineo e, per quanto possibile, ortogonale all'asse della fognatura stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvilinei.

7. Deve presumersi che la fognatura consortile possa, sia pure per eventi eccezionali, andare temporaneamente in pressione per qualche tratto: l'utente deve adottare, se del caso, provvedimenti atti ad evitare allagamenti e rigurgiti, tenendo indenne il Consorzio da ogni onere o domanda di risarcimento.

8. Quando l'allacciamento viene realizzato a cura della parte interessata, questa resta l'unica responsabile nei confronti del Consorzio e di terzi per qualsiasi danno possa derivare a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori od anche dopo, per causa di tale esecuzione. Restano a carico della parte interessata tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri sottoservizi interferenti con i lavori, e tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché la tutela del traffico.

9. Nel caso di costruzione, di ristrutturazione o di ripristino di fognature stradali il Consorzio può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico degli utenti.

10. Per i lavori di cui al comma precedente e più in generale per ogni lavoro da eseguirsi a carico dell'utenza il Consorzio competente redige e consegna all'interessato un preventivo di spesa computato sulla base di un elenco prezzi unitari per le principali categorie di lavori da aggiornarsi annualmente, sentito il Comitato di cui all'art. 39. Per i lavori o le forniture non comprese nell'elenco si fa riferimento ai listini della locale Camera di Commercio od ai prezzi prevalenti di mercato.

11. L'allacciamento alla fognatura consortile di scarichi di acque reflue urbane od industriali deve essere munito, prima dell'innesto nella condotta, di un sifone con esalatore a sezione agevolmente controllabile.

12. Per gli scarichi da stabilimenti industriali l'allacciamento deve essere dotato, nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella fognatura Consortile, di idoneo pozzetto d'ispezione, prelievo campioni e misurazione di portata. Tale pozzetto deve essere reso accessibile senza impedimenti né indugi al personale incaricato dal Consorzio dei controlli sullo scarico, ogni qual volta questi lo richieda o lo disponga, senza limiti d'orario.

13. Si applicano, per quanto non in contrasto con il presente Regolamento, le prescrizioni dei regolamenti edilizi dei Comuni competenti.

Art. 24

Canalizzazioni interne alle proprietà private

1. Le canalizzazioni interrato per le acque nere o miste che si trovano all'interno di proprietà private non devono di norma attraversare aree che possano divenire sedime di futuri edifici. Esse vengono realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione

e negli eventuali punti di innesto degli altri fognoli tramite pozzetti d'ispezione.

2. La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere è a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Consorzio competente dal limite della proprietà al collettore.

3. Le canalizzazioni devono essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con guarnizioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura consortile, per evenienze straordinarie; il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire la loro resistenza ai carichi verticali fissi e mobili, e la loro posa in opera deve avvenire a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare non inferiore a 0,2% e con la protezione di un adeguato rivestimento.

4. Le colonne di caduta di bagni, latrine, cucine ed acquai devono essere prolungate al di sopra del tetto ed adeguatamente ventilate. Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde i tubi d'esalazione devono essere prolungati verso l'alto per almeno due metri ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti. I pluviali non possono essere usati in funzione di esalatori delle fognature interne.

5. Qualora la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura consortile, od avere una pendenza riferita al punto d'immissione inferiore a 0,2%, il proprietario deve provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura elettromeccanica, alloggiata in un pozzetto separato da quello di carico, munita di valvola di ritegno.

Art. 25

Prescrizioni particolari

1. La condotta d'allacciamento deve essere collocata in opera su sottofondo in sabbia, con la generatrice superiore di norma ad una profondità non inferiore a m. 0,80 dalla quota del piano viabile o del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o dai cavi dei sottoservizi pubblici, già a dimora nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione e conservazione.

2. I lavori, sia in sede stradale sia in banchina, devono essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non può essere iniziato se prima non si è provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.

3. E' vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate nonché formare sul piano viabile depositi di materiale ed attrezzi.

4. Tutti gli scavi , immediatamente dopo la posa delle condotte, devono essere riempiti con sabbia e compattati. Tale materiale deve essere ben costipato, innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte le cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.

5. Per le strade bitumate, di norma, gli scavi devono essere riempiti con compattato, fino ad una quota inferiore di cm. 12 dal piano viabile; quindi deve essere eseguito uno strato bituminoso 15/30 (binder) ben chiuso di 9 – 10 cm e successivamente uno strato di conglomerato bituminoso 0/3 (tappeto d'usura) di 2 –3 cm .

6. Per le strade a mac –adam, di norma, il riempimento degli scavi deve essere fatto fino a quota stradale e saturato in superficie con polvere di frantoio.

7. Per le strade pavimentate con masselli di granito, cubetti di porfido od altre pietre locali, gli scavi, di norma, devono essere riempiti con compattato fino a 10 cm dal piano d'appoggio dei masselli o dei cubetti, quindi deve essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio.

8. In banchina gli scavi devono essere riempiti con compattato ben costipato e saturato in superficie con polvere di frantoio, sopprimendo eventuali ciottoli che dovessero essere d'intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa .

9. In campagna gli scavi devono essere riempiti, oltre che di sabbia per 15 –20- cm sopra il tubo, dal terreno di risulta, depurato di eventuali ciottoli.

10. Si applicano, ove esistenti, i disciplinari per la rottura ed il ripristino di suolo pubblico del Consorzio o dei Comuni competenti, anche per quanto non previsto od eventualmente non in armonia con le prescrizioni del presente articolo.

Art. 26 Segnaletica

1. Durante l'esecuzione dei lavori la ditta incaricata è obbligata ad apporre valide barriere atte a garantire la sicurezza del transito.

2. Le segnalazioni durante le ore diurne sono fatte con cavalletti e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni del codice della strada, oltre a quelle ulteriori segnalazioni che vengano indicate dagli uffici tecnici comunali o dal comando dei vigili urbani.

3. Nelle ore notturne le segnalazioni vengono fatte anche mediante luci rosse, la cui efficienza è controllata da un servizio di sorveglianza o guardiana notturna.

Art. 27 Deposito cauzionale

1. A garanzia della buona esecuzione dei lavori la ditta incaricata deve effettuare un preventivo deposito di Euro 15,49 (quindici/49) per ogni metro quadro di suolo consortile occupato. Tale somma, a valersi per l'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, viene automaticamente aggiornata, di anno in anno, arrotondata al migliaio, applicando l'indice ISTAT dell'aumento del costo di costruzione di un fabbricato industriale.

2. Il deposito viene restituito, al netto delle eventuali somme escusse, a constatata regolare ultimazione dei lavori.

Art. 28 Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

1. Tutte le opere fognarie d'iniziativa privata da realizzarsi al servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria assoggettati alla disciplina dell'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n 457.

2. E' pertanto fatto obbligo a chiunque debba eseguire nuove opere fognarie o modificare sostanzialmente, rifare o sostituire opere esistenti e/o realizzare opere di allacciamento alla fognatura consortile di presentare al Consorzio competente apposita domanda di autorizzazione corredata delle tavole progettuali d'uso.

3. Nel caso in cui le opere fognarie e gli allacciamenti siano eseguiti in concomitanza con la realizzazione di altre opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni ecc., per le quali sia previsto il rilascio di concessione edilizia, la domanda di concessione riguarda anche le opere fognarie i cui elementi progettuali devono essere esposti in una o più apposite tavole.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di autorizzazione all'esecuzione dei lavori si applica il regolamento edilizio del Comune competente.

Art. 29 Risanamento dell'abitato. Poteri del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio ed i Sindaci dei Comuni consorziati, in occasione dell'entrata in funzione di nuove reti fognarie, possono emanare ordinanze volte allo scopo di:

- sopprimere pozzi neri o fosse biologiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini od incongrui per il funzionamento delle reti e degli impianti di depurazione;
- fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento alla nuova

fognatura ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;

- imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà private igienicamente o funzionalmente non idonee;
- obbligare il proprietario a consentire ai condomini od agli inquilini od ai proprietari di stabili contigui, vicini od interclusi, che ne facciano richiesta, il passaggio delle condotte di raccolta ed allacciamento alla nuova fognatura, in ottemperanza degli artt. 913, 1043 e 1045 del codice civile;
- disporre l'esecuzione d'ufficio, a carico degli obbligati, delle opere di raccolta degli scarichi ed allacciamento alla nuova fognatura non realizzate nei termini prescritti.

TITOLO QUINTO

Conferimento di acque reflue mediante autobotti od altri mezzi mobili agli impianti di depurazione pubblici

Art. 30

Conferimenti ammessi e forme di recapito

1. Per il recapito dei liquami a mezzo di trasporto con autobotti provenienti dalla vuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche al servizio di insediamenti di tipo residenziale compresi quelli assimilati, nonché delle acque reflue provenienti dai particolari insediamenti di cui al precedente art. 11, può essere utilizzato l'impianto di trattamento rifiuti liquidi extrafognari sito in località Basso Marino di proprietà del Consorzio

2. Tali liquami sono eccezionalmente ammessi dal Consorzio presso l'impianto di Campolungo in caso di comprovata necessità o incapacità di trattamento da parte dell'impianto di Basso Marino, subordinatamente alla loro quantità, qualità e compatibilità con i processi depurativi ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. e previa acquisizione di autorizzazione regionale.

3. Condizioni per l'ammissibilità sono comunque che i liquami siano stati prodotti nel territorio consortile che rientrano tra quelli autorizzati dalla Regione Marche.

4. Non è consentito il recapito di acque reflue in rami della rete fognaria che rilasciano in acque superficiali senza confluire agli impianti di depurazione.

5. Sono esclusi conferimenti nella rete fognaria consortile di reflui aventi le caratteristiche espresse nell'art. 17 del presente Regolamento; per i conferimenti di reflui contenenti sostanze

pericolose si applica l'art. 34 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.

Art. 31

Individuazione delle ditte e caratteristiche dei veicoli

1. Il trasporto di acque reflue domestiche ed industriali deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto.

2. Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'ente che effettua il trasporto nonché del tipo di carico.

Art. 32

Documenti di accompagnamento

1. I titolari degli stabilimenti insistenti sul territorio consortile che si avvalgono del servizio di trasporto e smaltimento di cui all'art. 30 del presente Regolamento sono tenuti ad emettere, all'atto dell'affidamento dei reflui, una dichiarazione indicante la quantità e la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.

2. Il modulo (Allegato 6) al presente Regolamento) è emesso in serie progressiva numerata ed in triplice copia, di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario, i quali sono tenuti a conservarla per due anni.

Art. 33

Cautele per il carico ed il trasporto

1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dal presente Regolamento e dall'autorità di controllo, adottando le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico – sanitari e/o ambientali. In particolare i trasportatori sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto. Nel caso in cui ciò avvenga devono essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza sanitaria e, all'occorrenza, quelli di controllo del traffico stradale.

2. La ditta incaricata del trasporto ed il committente sostengono in solido il costo delle operazioni di pronto intervento e quelli di bonifica dell'ambiente da attuarsi secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

3. Per gli effetti di quanto previsto al comma precedente la ditta incaricata del trasporto deve essere in possesso di polizze assicurative di massimale adeguato

Art. 34

Luogo preordinato al ricevimento dello scarico mediante autobotte

1. Lo scarico di acque reflue di qualsiasi provenienza addotte mediante mezzi mobili può essere effettuato presso l'impianto di trattamento rifiuti liquidi extrafognari sito in località Basso Marino. Salvo quanto previsto al precedente articolo 30, resta in ogni caso escluso l'impiego a tal fine degli impianti consortili e delle reti ad essi asserviti.

Art. 35

Autorizzazione e controlli analitici nel caso di conferimenti eccezionali

1. L'autorizzazione allo smaltimento di liquami extrafognari presso gli impianti consortili, nei casi eccezionali previsti nei precedenti articoli, è rilasciata dal Consorzio alla ditta trasportatrice previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali - quantitative dei reflui stessi.

2. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile del Consorzio, a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici dei reflui. Il Consorzio ha altresì la facoltà di far sospendere la manovra di scarico qualora il personale preposto constati, in qualsiasi momento, caratteristiche dei reflui difformi rispetto a quelle riscontrate con le analisi, nonché di predisporre, in tal caso, accertamenti di corrispondenza tra l'effluente autorizzato e quello scaricato.

Art. 36

Analisi relative a conferimenti eccezionali

1. Le analisi relative ai liquami che possono essere smaltiti in via eccezionale e secondo quanto previsto nei precedenti articoli presso gli impianti consortili, devono contenere la codifica CER di appartenenza del refluo stesso al fine di verificarne la conformità con l'autorizzazione Regionale in possesso del Consorzio.

TITOLO SESTO

Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie

Art. 37

Bilancio e contabilità

1. Il Consorzio, prevede ed esegue su appositi capitoli del bilancio consortile gli accrediti e gli addebiti relativi all'attività di gestione del servizio di fognatura e depurazione.

Art. 38

Conto economico. Piano triennale. Budget

1. Il Consorzio provvede all'istituzione, anche mediante affidamento a professionisti di fiducia, di un sistema di rilevazione e di contabilità analitica dei costi e dei ricavi del servizio di fognatura e depurazione ai fini dell'elaborazione di un Conto economico d'esercizio.

2. Il piano dei conti, oltre ai costi per beni e servizi in acquisto od in appalto, prevede:

- i costi dell'impiego, anche saltuario, di personale del Consorzio comprese, pro quota, le prestazioni degli uffici tecnici ed amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni, la sorveglianza dei lavori, ecc.;
- i costi connessi con l'attività di sorveglianza degli scarichi e del corretto impiego dell'acqua all'interno degli stabilimenti;
- gli accantonamenti per ammortamenti tecnici degli impianti di proprietà del Consorzio o le eventuali sovvenzioni o contributi per manutenzioni straordinarie e rinnovi di quelli esercitati dal Consorzio per conto di altri enti;
- gli accantonamenti ad un fondo rischi a copertura di eventuali sanzioni per il superamento dei limiti allo scarico dovuti a sversamenti incontrollabili nella rete fognaria da parte dell'utenza;
- le spese generali, compresi i premi per le polizze assicurative a copertura dei rischi connessi con l'attività esercitata;
- gli oneri finanziari d'esercizio, calcolati applicando il tasso - opportunità al valore corrente della differenza tra spese ed incassi, nonché gli oneri su finanziamenti a medio e lungo termine in corso di restituzione, al netto di contributi in conto capitale od in conto interessi, sovvenzioni o somme pervenute a qualsiasi titolo al Consorzio in diminuzione dei costi d'investimento relativi ai cespiti destinati al servizio di fognatura e depurazione;
- gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti nell'esercizio, pari al 5% dell'esposizione media annua nei confronti dell'utenza.

3. Gli accantonamenti per ammortamenti, rischi e svalutazioni possono venire impiegati, nei limiti di una gestione finanziaria ed economica corretta ed equilibrata, per autofinanziare quote d'investimenti destinati al miglioramento del servizio nell'area di competenza.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento il Consorzio, sentito il Comitato di cui all'art. 39 del presente Regolamento, redige un Piano triennale di gestione, avente i seguenti contenuti:

- stima dello sviluppo della domanda nel triennio successivo, basata sulla programmazione locale degli interventi urbanistici ed economici, sull'incremento degli insediamenti, sulle previsioni economiche di medio termine riguardanti i settori a presenza prevalente nell'area servita;
- analisi della situazione istituzionale e normativa e dei suoi prevedibili sviluppi;
- situazione qualitativa dei corpi idrici ricettori in relazione agli obiettivi di qualità in vigore od in programma;
- valutazione della capacità di raccolta e trattamento degli scarichi domestici ed industriali nel quadro evolutivo sopra esposto, senza interventi sostanziali d'investimento, ed analisi delle principali criticità;
- programma triennale degli investimenti e valutazione delle relative fonti di finanziamento;
- programma triennale d'esercizio: costi e rientri annualizzati, esposti per voci aggregate del piano dei conti.

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo il Consorzio, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 39 del presente Regolamento, elabora il budget del servizio, esposto con il medesimo livello di dettaglio del Conto economico, accompagnato dal programma annuale degli investimenti e dall'eventuale rideterminazione dei parametri tariffari. Il budget viene deliberato in pareggio.

Art. 39

Rapporti con l'utenza. Comitato consultivo per la gestione delle acque reflue urbane

1. Il Consorzio attiva, anche con l'impiego delle moderne tecnologie dell'informatica e della comunicazione, un servizio d'informazione generalizzato verso l'utenza sulle caratteristiche del servizio, sugli obiettivi di qualità, sulle principali norme, sulle tariffe e su quanto riveste interesse pratico per i cittadini, ivi comprese le notizie utili per contattare gli uffici preposti od il personale di sorveglianza.

2. Ogni anno il Consorzio pubblica e diffonde un rapporto sul servizio di fognatura e depurazione, nel quale sono evidenziati i risultati ambientali ottenuti, i costi economici sostenuti, i programmi, i consigli utili.

3. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consorzio potrà deliberare la costituzione di un Comitato consultivo per la gestione delle acque reflue urbane, così composto:

- il Presidente del Consorzio o, in sua rappresentanza, il vice Presidente che svolge le funzioni di presidente;
- il Direttore del Consorzio, che svolge le funzioni di segretario;
- il dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio del Consorzio od un suo delegato;
- un funzionario tecnico con competenza in materia ambientale oppure un professionista esperto nella medesima materia;
- il legale rappresentante dell'eventuale impresa affidataria della conduzione delle reti e degli impianti, od un suo delegato. In caso di più imprese affidatarie è nominato membro il legale rappresentante di quella cui è affidato il contratto di maggiore importo, od un suo delegato;
- un membro indicato dalla Camera di Commercio di Ascoli;
- un membro indicato dall'Associazione provinciale Industriali di Ascoli;
- un membro indicato dalle Associazioni provinciali rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa di Ascoli;
- un membro indicato dalle Associazioni provinciali rappresentative del commercio e del turismo di Ascoli;
- un membro indicato dall'ARPA Marche;
- un esperto in materie giuridiche indicato dagli Ordini forensi di Ascoli;
- un esperto in contabilità, bilanci e tributi indicato dagli Ordini dei Commercialisti e dei Ragionieri Professionisti di Ascoli;
- un esperto in trattamenti depurativi indicato dall'Ordine dei chimici di Ascoli.

4. Il Comitato viene periodicamente convocato dal presidente, che formula l'ordine del giorno, e sentito su tutte le principali questioni che riguardano il servizio, ed in particolare:

- le modifiche del presente Regolamento;
- i criteri generali per l'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali e degli scarichi dei particolari insediamenti di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- la fissazione dei valori – limite di emissione in regime ordinario ed in regime di deroga;
- i prezzi dei lavori e delle forniture relative alle opere d'allacciamento;
- il Piano triennale di gestione;
- il budget annuale;
- il Conto economico consuntivo;
- gli investimenti;
- i canoni, i diritti e le tariffe per i vari tipi di servizi;
- i criteri generali per le riduzioni tariffarie per le utenze industriali a fine d'incentivo;

- l'efficienza economica ed i risultati ambientali della gestione.

5. Il parere del Comitato, rilasciato in forma scritta, deve essere obbligatoriamente raccolto dal Consorzio in sede di formazione degli atti relativi al conto economico consuntivo del servizio, al budget, alle tariffe, alle modifiche del presente Regolamento.

6. Il parere del Comitato è consultivo e non vincolante per il Consorzio, che tuttavia è tenuto a riferirne compiutamente in tutte le deliberazioni e le determinazioni riguardanti gli argomenti esposti al comma precedente.

7. Il Comitato emette i propri pareri tenendo conto dei suggerimenti di tutti i suoi membri; qualora le opinioni siano in contrasto, esperito un tentativo di composizione senza esito, il presidente dispone la votazione su due o più proposte di parere.

8. Il presidente, il segretario, il dirigente del Settore Ragioneria e Bilancio del Consorzio nonché il legale rappresentante dell'eventuale impresa affidataria si astengono dal voto.

9. Prevale il parere che raccoglie il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, compresi gli astenuti. Qualora nessun parere raccolga sufficienti consensi se ne dà atto nel verbale e non si dà luogo ad ulteriori votazioni sull'argomento se non in presenza di un nuovo parere e su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato.

10. La tardiva o mancata espressione del parere da parte del Comitato non costituisce impedimento per il Consorzio che provvede agli atti dovuti nei tempi prescritti.

11. Il segretario provvede, nella prima riunione utile, a proporre un regolamento interno per il funzionamento del Comitato nonché gli emolumenti spettanti ai suoi membri.

12. I costi di funzionamento del Comitato sono assunti al passivo del Conto economico d'esercizio.

Art. 40 Contratto

1. Gli utenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sono obbligati, secondo quanto di seguito riportato, a:

utente *domestico (D)*, non sottoscrivere alcun contratto;

utente *assimilabile al domestico (A)*, non sottoscrivere alcun contratto;

utente *industriale (UO)*, non sottoscrivere alcun contratto;

utente *industriale (GU - US)*, sottoscrivere il contratto;

utente *particolare (P)*, sottoscrivere contratto di deroga.

Art. 41 Canone o diritto

1. Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali è dovuto al Consorzio un canone o diritto secondo apposite tariffe. Giusto il disposto del secondo comma dell'art. 14 della legge 36/94 gli utenti tenuti all'obbligo di versamento del canone di fognatura sono esonerati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente pretesa ad analogo titolo da altri enti.

2. Indipendentemente dalla natura tributaria del canone e da quei parametri già fissati da disposizioni nazionali e regionali il Consorzio persegue un valore del canone, per i vari tipi di scarichi, tale da dar luogo a rientri tariffari complessivi commisurati ai costi economici del servizio determinati come esposto nell'art. 38 del presente Regolamento.

3. A partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, il Piceno Consind applicherà, per le tariffe, le relative formule in base ai seguenti criteri:

- utente *domestico (D)*: formula dettata dall'apposito organismo di programmazione competente in materia di depurazione (attualmente A.T.O. N°5);
- utente *assimilabile al domestico (A)*: formula generica del Piceno Consind suddivisa per fasce di n. ... addetti (ved. allegato n. 7 Bis);
- utente *industriale (GU - US - UO)*: formula specifica del Piceno Consind per GU e UO; facoltà del Piceno Consind di forfaitizzare per US;
- utente *particolare (P)*: formula prevista nel contratto di deroga;
- Per le acque meteoriche di dilavamento di applica la formula ATO.

4. Relativamente agli scarichi nella fognatura consortile di acque reflue domestiche è dovuta una tariffa formata dalla somma di due termini, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, secondo i criteri esposti nell'Allegato 7 al presente Regolamento.

5. Relativamente agli scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue industriali è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate. Il canone viene determinato annualmente dal Consorzio, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sentito il Comitato di cui all'art. 39 del presente Regolamento, tramite i criteri esposti nell'Allegato 7 che prevedono l'impiego della formula - tipo predisposta dal soppresso Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nella quale il valore dei parametri Of ed Sf viene fissato dal Consorzio

annualmente, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sulla scorta dei dati storici e di quelli previsivi, sentito il Comitato di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ai parametri delle formule per la determinazione della tariffa di cui all'Allegato 7 vengono attribuiti i valori di cui all'Allegato 7 Bis.

6. Giusto il disposto della legge 23.4.1981 n.153 il canone per il servizio di depurazione è dovuto da tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognante, di qualsiasi specie, essendo istituito e funzionante nell'area il servizio centralizzato di trattamento, anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque reflue domestiche.

7. Al momento della sottoscrizione del contratto per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione ed allo scarico delle acque reflue industriali o assimilate agli industriali è dovuto dall'utente un deposito cauzionale ammontante al 10% del canone complessivo annuo stimato.

Nel caso di conferimenti eccezionali autorizzati dal Consorzio secondo quanto previsto nel precedente art. 30 la tariffa, a carattere forfetario, sarà calcolata proporzionalmente ai costi di trattamento del liquame.

Art. 42

Determinazione del canone

1. La parte quantitativa del canone di cui al precedente art. 41, fatti salvi gli accertamenti di cui all'art.19 del presente Regolamento, viene determinata:

- quanto agli utenti del pubblico acquedotto, civile od industriale, in via proporzionale ai consumi d'acqua rilevati ai misuratori;
- quanto agli utenti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dalle autodenuce annuali da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente su appositi moduli (Allegato 8). I valori denunciati devono corrispondere a quelli rilevati dagli strumenti di misura installati ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, od a quelli rilevati dagli strumenti di misura delle portate degli scarichi installati su prescrizione del Consorzio o su richiesta del titolare dello scarico;
- quanto alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui sia stata disposta l'adduzione allo scarico

nei casi disciplinati dalla normativa regionale o comunque dall'art. 16 del presente Regolamento, in assenza di apposito misuratore, mediante il prodotto della superficie delle aree, opportunamente ridotta con l'applicazione di un appropriato coefficiente di deflusso, ed un'altezza di pioggia espressa in m pari a 0,010 volte il numero dei giorni piovosi con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.

2. In applicazione dell'Art. 14 della legge 36/94 ai fini tariffari il volume d'acqua scaricata è determinato in via presuntiva in misura pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, tranne che nel caso in cui siano installati e funzionanti misuratori di portata allo scarico.

3. I titolari di stabilimenti possono richiedere la determinazione di un volume di acque reflue industriali scaricate ridotto rispetto a quanto previsto nel comma precedente, qualora una parte delle acque venga consumata o trasformata nel processo produttivo. Sulla base di una relazione annuale di un tecnico iscritto in apposito Albo professionale o siano dimostrate da specifico misuratore di portata installato allo scarico sigillato e tarato con frequenza prestabilita, aventi le caratteristiche tecniche indicate dal Piceno Consind.

Art. 43

Accertamento del canone

1. L'accertamento del canone o diritto è effettuato, secondo le disposizioni del T.U. per la finanza locale (RD 14.9.1931 n. 1175) per quanto compatibili e non abrogate.

2. Il Consorzio provvede all'accertamento degli elementi determinanti per l'applicazione della tariffa sia in rettifica delle denunce presentate sia, d'ufficio, in caso di omessa presentazione della denuncia.

3. L'accertamento è notificato ai titolari degli scarichi mediante apposito avviso nel quale sono indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone od il maggior canone.

4. L'avviso di accertamento contiene anche la liquidazione del canone conseguentemente dovuto e viene notificato secondo le procedure di legge.

Art. 44

Riduzioni tariffarie per le utenze industriali al fine di incentivare comportamenti virtuosi

1. In ottemperanza dell'art. 14 della legge 36/94, così come integrato dall' art. 26 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. il Consorzio determina ogni anno, in sede di approvazione del budget per l'anno successivo, sentito il Comitato di cui all'art. 39 del presente

Regolamento, l'importo complessivo da destinarsi, sotto forma di riduzioni tariffarie, alle utenze industriali al fine di incentivare comportamenti virtuosi nell'impiego delle risorse idriche.

2. Fermo restando l'obbligo di perseguire il pareggio del conto economico d'esercizio, i minori rientri tariffari conseguenti all'erogazione degli incentivi devono essere coperti con nuove entrate derivanti anche dall'estensione del servizio a nuove utenze resa possibile dal minor carico rilasciato dalle utenze che hanno adottato comportamenti virtuosi.

3. Nella medesima sede il Consorzio, sentito il Comitato, determina i parametri quantitativi di riparto ai titolari degli stabilimenti della somma complessiva destinata ad incentivi sulla base dei seguenti criteri, esposti in ordine decrescente d'importanza:

- riduzione del volume degli scarichi, rispetto alla media degli anni precedenti, a seguito dell'adozione di nuove tecnologie "a secco", di tecnologie di riciclo dell'acqua di processo o di riutilizzo di acque reflue trattate. L'incentivo sarà commisurato al risparmio assoluto e relativo di risorse idriche nel processo produttivo;
- adozione di pretrattamenti atti ad equalizzare il carico idraulico ed abbassare l'apporto inquinante dello scarico. L'incentivo sarà commisurato al rapporto tra portata di punta e portata media giornaliera e tra i valori di COD prima e dopo l'esecuzione dell'intervento;
- rimozione dalla composizione dello scarico delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i. mediante l'impiego di diverse materie prime o di diversi procedimenti produttivi. L'incentivo sarà commisurato al quantitativo annuo di sostanze rimosse;
- rimozione dalla composizione dello scarico di sostanze incompatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di recapito delle acque reflue urbane depurate (ad es.: sostanze eutrofizzanti). L'incentivo sarà commisurato al quantitativo annuo di sostanze rimosse.

4. Il 25% della somma per incentivi viene riservato alle aziende artigiane ed alle piccole imprese commerciali operanti nel contesto urbano.

5. Al fine di razionalizzare il sistema depurativo delle acque reflue, anche mediante la dismissione degli impianti aziendali esistenti ed il conseguente collegamento dei relativi scarichi

alla pubblica fognatura, possono essere concesse riduzioni tariffarie agli utenti produttivi che scaricano rilevanti volumi di acque (superiori a 100.000 mc/anno), definiti "grandi utenti".

Le medesime riduzioni vengono determinate dal Consorzio sulla base dei dati denunciati dall'utente e delle verifiche effettuate relativamente alla quantità ed alla qualità dello scarico.

Comunque tali riduzioni devono essere:

- commisurate al volume annuo di acqua scaricata,
- tali da realizzare un vantaggio economico complessivo dell'intero sistema,
- tali da non generare ingiuste disparità di trattamento degli utenti medesimi.

Le riduzioni possono essere estese anche agli utenti con volumi inferiori, ma con carico inquinante considerevole purché in possesso di autorizzazione allo scarico in deroga, regolarmente rilasciata dal Piceno Consind previo nulla osta del gestore.

Art. 45 Riscossione

1. La riscossione è effettuata, salvo diverse disposizioni di legge secondo le disposizioni del T.U. approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, per quanto applicabile e non abrogato, fermo restando che le ingiunzioni fiscali ivi previste vengono sempre fatte precedere, da parte del Consorzio, dall'invio di formale fattura e da almeno un sollecito in caso di tardato pagamento.

2. Per i titolari di scarichi domestici che si approvvigionano in tutto od in parte dal acquedotto consortile la riscossione viene effettuata attraverso i relativi ruoli, aggiungendo nelle bollette, anche d'acconto, relative al servizio idrico, i corrispettivi inerenti i servizi di fognatura e depurazione.

Art. 46 Prelievi ed Analisi

Per ciascuna tipologia di utente è stabilito:

- utente *domestico (D)*: i prelievi e le analisi allo scarico vengono eseguiti soltanto su istanza del Piceno Consind;
- utente *assimilabile al domestico (A)*: i prelievi e le analisi allo scarico vengono eseguiti soltanto per la eventuale verifica della assimilabilità dello scarico ovvero su istanza del Piceno Consind;
- utente *industriale I (GU – US – UO)*: i prelievi e le analisi vengono eseguiti per la verifica del rispetto dei V.L. della Tab. 3 – all. 5 – del D.Lgs. n. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 e s.m.i.;
- utente *particolare (P)*: i prelievi e le analisi vengono eseguiti per la verifica del rispetto dei V.L. della Tab. 3 – all. 5 – del D.Lgs. n. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs

258/2000 e s.m.i. -, nonché per l'applicazione delle tariffe previste nel contratto di deroga.

Art. 47 Costi - Prelievi ed Analisi

Il costo dei prelievi e delle analisi per ciascun tipo di utente è così disciplinato:

- utente *domestico (D)*: il costo viene addebitato all'utente solo nel caso di accertata irregolarità;
- utente *assimilabile al domestico (A)*: il costo viene addebitato all'utente solo nel caso di accertata irregolarità della assimilabilità dello scarico;
- utente *industriale I – (GU – US – UO)*: il costo dei prelievi e delle analisi viene addebitato all'utente, fino ad un massimo di n. 2 all'anno, in caso di riscontro regolare dei V.L. di legge; mentre in caso di riscontro irregolare, con superamento dei V.L. di legge, ogni qualvolta si verifica tale superamento;
- utente *particolare (P)*: il costo dei prelievi e delle analisi viene regolamentato nel contratto di deroga.

I costi dei prelievi e delle analisi, per la quota in carico di Piceno Consind, verranno sostenuti nel rispetto degli accordi negoziali in essere con il gestore.

Art. 48 Moduli e formulari

Allegato 1 – Elenco delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di fognatura e depurazione;

Allegato 2 – Domanda di autorizzazione allo scarico, dichiarazione del legale rappresentante e istruzioni per la compilazione;

Allegato 3 – Criteri per la determinazione delle riduzioni tariffarie;

Allegato 4 – Valori limite di emissioni nelle reti fognarie in regime ordinario;

Allegato 5 - Valori limite di emissioni nelle reti fognarie in situazioni eccezionali o di emergenza;

Allegato 6 – Modulo di accompagnamento;

Allegato 7 – Criteri tariffari;

Allegato 7 Bis – Attribuzione valori ai parametri delle formule di cui all'allegato 7;

Allegato 8 – Modulo per la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate e istruzioni per la compilazione;

Allegato 9 - Modulo di comunicazioni dati annuali;

Allegato 10 – Schema di iter procedurale per tipologia di utente.

Art. 49 Contenzioso

1. Per il contenzioso relativo alla materia tariffaria si applicano le disposizioni dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n. 638, per quanto compatibili salvo diverse disposizioni di legge.

2. Per le contestazioni e le controversie in sede giudiziaria relative all'esecuzione delle norme del presente Regolamento è competente il Foro di Ascoli Piceno.

TITOLO SETTIMO Sanzioni

Art. 50 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del d.lgs. 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 a chiunque:

- nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria supera i valori – limite fissati nell'Art. 18 del presente Regolamento;
- apre o comunque effettua scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
- effettua o mantiene uno scarico di acque reflue domestiche od industriali nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal Consorzio o dal Comune competente o le prescrizioni del presente Regolamento;
- non provvede alla richiesta del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento;
- viola le prescrizioni relative all'installazione ed alla manutenzione di apparecchi di misura e/o di sistemi di controllo automatico ovvero all'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni;

2. Il Consorzio applica direttamente le sanzioni di propria competenza e segnala alla Regione i fatti relativi alle rimanenti violazioni, ferma restando l'applicazione da parte del Consorzio dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 51 Sanzioni penali

1. Nell'eventualità che il Consorzio accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 59 del d.lgs 152/99 corretto ed integrato dal d.lgs

258/2000, provvede ad informarne senza indugio l'Autorità giudiziaria.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 52

Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del competente organo consortile e vi rimane, fintanto che il Consorzio non ne disponga l'abrogazione.

Art. 53

Modifiche al Regolamento

1. Alle modifiche del presente Regolamento provvede il Consorzio con proprie deliberazioni, sentito il Comitato di cui all'art. 39, a seguito di valutazioni di opportunità desunte anche dal sistema di monitoraggio sulla gestione del servizio di cui all'art. 4, o di legittimità, anche per adeguarlo a *ius superveniens*.